

TRIBUNALE DI TERNI
V.G. 125/2020

Il Tribunale di Terni così composto:

dott.ssa MONICA VELLETTI

Presidente

dott.ssa MARZIA DI BARI

Giudice rel.-est.

dott.ssa DALILA SATULLO

Giudice

sciogliendo la riserva assunta l'11/03/2020; letti gli atti; sentita la relazione del giudice delegato;

premesso che, con ricorso depositato in data 15/01/2020, XXX chiedeva ordinarsi all'Inps, quale ente preposto alla erogazione della pensione in favore del signor YYY, il versamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 307,85, dovutole a titolo di mantenimento in virtù del decreto di omologa adottato da questo Tribunale nell'anno 2015;

considerato che a fondamento dell'istanza la ricorrente evidenziava: -che il decreto di omologa era stato munito di formula esecutiva in data 28/11/2019 e notificato il successivo 10/12/2019; -che, nelle more della notifica del precetto, il resistente aveva ommesso il versamento dovuto per il mantenimento nel mese di dicembre 2019; -che il resistente era titolare di pensione Inps; -che, in particolare, l'omesso versamento riguardava le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, oltre alla rivalutazione Istat; -che il resistente aveva ritardato costantemente il versamento delle somme dovute, provvedendo ad effettuare sporadici pagamenti a seguito di reiterate sollecitazioni;

rilevato che, ritualmente instauratosi il contraddittorio, il resistente chiedeva respingersi il ricorso;

considerato che, a fondamento della posizione processuale assunta, il signor YYY deduceva: -di aver corrisposto con regolarità gli importi dovuti dal mese di marzo 2015 al mese di gennaio 2020, versando il complessivo importo di euro 17.715,85; -che solo in una occasione aveva ritardato il pagamento della mensilità dovuta nel mese di giugno 2018, provvedendo tuttavia a sanare tale esposizione debitoria con un pagamento di due mensilità in data 20/07/2018; -che l'omesso pagamento delle mensilità relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2019 era stato causato da una momentanea difficoltà scaturita dalla necessità di sostenere spese improvvise e non preventivate; -che, successivamente alla notifica dell'atto di precetto, aveva corrisposto quanto dovuto ed, in particolare, in data 23/01/2020 aveva versato un acconto di euro 800,00, in data 3/02/2020 di euro 485,00 ed, infine, in data 20/02/2020 il contributo previsto in sede di omologa, ivi compreso quello relativo al mese di febbraio 2020; -che il comportamento tenuto consentiva di escludere dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti;

rilevato che, su istanza di entrambe le parti, il procedimento veniva trattato mediante il deposito di note a fronte della emergenza epidemiologica da Covid-19, all'esito del quale il giudice riservava la decisione al Collegio; la riserva è sciolta dal presente provvedimento

osserva

In fatto, giova evidenziare che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente emerge che a far data dal mese di gennaio dell'anno 2019 al mese di agosto 2019 la corresponsione del mantenimento è avvenuta con alcuni giorni di ritardo (v. doc. 3 nel fascicolo di parte ricorrente da cui emerge che, a fronte del termine del 20 di ogni mese previsto dal decreto di omologa in atti, il signor YYY ha corrisposto: -il mantenimento di gennaio 2019 in data 31/01/2019; -quello di febbraio 2019 in data 4/03/2019; -quello di aprile in data 3/05/2019; -quello di maggio in data 4/06/2019; -quello di giugno in data 2/07/2019; -quello di luglio 2019 in data 5/08/2019; -quello di agosto in data 3/09/2019; dalla documentazione prodotta dal resistente è confermato che il bonifico per tali mensilità è stato disposto in ritardo rispetto alle previsioni di cui al decreto di omologa, v. allegato 4, da cui risulta, in particolare, che: -il bonifico di gennaio 2019 è stato effettuato in data 30/01/2019; -quello di febbraio 2019 in data 1°/03/2019; -quello di aprile in data 2/05/2019; -quello di maggio in data 3/06/2019; -quello di giugno in data 1°/07/2019; -quello di luglio 2019 in data 1°/08/2019; -quello di agosto in data 2/09/2019;).

Occorre, inoltre, osservare che con riferimento alle successive mensilità dell'anno 2019 (da settembre 2019 al mese di dicembre 2019) parte resistente non ha contestato l'iniziale omesso versamento delle somme dovute, allegando piuttosto che detta circostanza è stata determinata da un momento di difficoltà e di aver sanato tale esposizione debitoria, profilo quest'ultimo non contestato dalla parte ricorrente, la quale, a sua volta, ha lamentato che il pagamento è avvenuto in ritardo, oltre che successivamente alla notifica dell'atto di precetto, nonché che la morosità persiste con riferimento al mese di febbraio del 2020 (v. pag. 2 delle note autorizzate della ricorrente). Alla stregua delle emergenze documentali sopra indicate può, pertanto, ritenersi provato che a far data dal mese di gennaio 2019 il resistente ha iniziato a corrispondere con alcuni giorni di ritardo il mantenimento e, quindi, non ha corrisposto le somme dovute per le mensilità da settembre a dicembre 2019 fino alla notifica dell'atto di precetto, momento in cui ha sanato il pregresso maturato pacificamente fino al mese di gennaio 2020.

Ciò chiarito in fatto, va osservato in diritto che il chiesto versamento ex art. 156 c.c. impone al giudice un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento (Cass., n. 23668/2006 e, da ultimo, Cass., n. 11062/2011; Cass., n. 5602 del 28/02/2020: “ *L'art. 156, VI comma, c.c., nell'attribuire al giudice, in caso di inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione di opportunità che implica esclusivamente un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento e, quindi, a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento. La relativa valutazione resta affidata in via esclusiva al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità*”).

Dunque, il non puntuale adempimento dell'obbligo di mantenimento – anche se con pochi giorni di ritardo rispetto alla scadenza imposta – legittima, ove idoneo a determinare fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti, l'emanazione dell'ordine ai terzi, ex art. 156, VI co., c.c., in quanto la funzione che adempie l'assegno di mantenimento viene ad essere frustrata anche da semplici ritardi (Cass., n. 1095/1990, in motivazione).

Ritiene, sul punto, il Collegio che il ritardo dei pagamenti intervenuto nell'anno 2019 e poi trasformatosi per un periodo in omesso pagamento costituisca circostanza idonea a determinare obiettivamente un'incertezza sul futuro tempestivo versamento di quanto dovuto, anche tenuto conto della genericità della allegazione in punto di situazione di difficoltà quale invocata causa giustificatrice, incertezza che deve essere apprezzata anche in relazione all'ammontare non elevato del mantenimento ed alla conseguente sua vocazione alimentare.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, nella misura indicata dalla ricorrente in assenza di contestazione in punto di ammontare della rivalutazione Istat e della percezione di pensione (peraltro emergente anche dalle dichiarazioni rese in sede presidenziale).

Le spese di lite vengono liquidate, giusta soccombenza, in favore dell'Erario in considerazione della ammissione del patrocinio a spese dello Stato della ricorrente

P.Q.M.

visti gli artt. 156, comma VI, c.c e 737 c.p.c.:

- ordina all'Inps, nella veste di soggetto erogatore della pensione in favore del signor **YYY**, di corrispondere alla signora **XXX** l'assegno mensile dovutole per il suo mantenimento pari ad euro 307,85 mensili, detraendo il relativo importo dalla pensione mensile spettante al signor **YYY**, con decorrenza dalla mensilità successiva alla notifica del presente provvedimento;

-condanna il resistente al rimborso in favore dell'Erario delle spese di lite che si liquidano in euro 600,00, oltre spese generali, Iva e CAP come per legge.

Così deciso il giorno 18/03/2020.

L'estensore

(Marzia Di Bari)

Il Presidente
(Monica Velletri)